



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 108 del 26/04/2019

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART-TIME E DELLE INCOMPATIBILITA'

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Aprile a partire dalle ore 12.30 si è riunita nella Residenza Municipale la

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Lupi Antonino	Vice Sindaco Reggente	SI
Cavalli Luigi	Assessore	NO
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Pancaldi Antonella	Assessore	SI
Pieretti Alessia	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	SI
Varone Riccardo	Assessore	SI

Presiede: Vice Sindaco Reggente Lupi Antonino

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART-TIME E DELLE INCOMPATIBILITA'**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al Personale **Sig. Alessandro Di Nicola**

VISTI:

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la potestà regolamentare degli enti locali sull'ordinamento generale degli uffici e servizi tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale;
- l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 2 c. 1 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 108 del 06/04/2010 veniva approvato il Regolamento per la disciplina del part-time e delle incompatibilità

DATO ATTO che l'art. 8 del suddetto Regolamento disciplina le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro:

Il rapporto di lavoro parziale può essere:

- A) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);*
- B) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);*
- C) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).*

Sono consentite le seguenti tipologie di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time:

- a) 12 ore settimanali (part-time 33,33%);*
- b) 18 ore settimanali (part-time 50%);*
- c) 24 ore settimanali (part-time 66,66%);*
- d) 30 ore settimanale (part-time 83,33%).*

Le ore lavorative minime giornaliere devono essere quattro.

Il Direttore Generale (o in sua assenza il Segretario Generale) può autorizzare, su richiesta del personale titolare di posizione organizzativa in regime di part-time e qualora ricorrano particolari esigenze organizzative, eventuali modifiche temporanee dell'orario di lavoro connesse allo svolgimento della particolare funzione rivestita.

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione di una nuova disciplina contenuta nell'**Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro**

Il rapporto di lavoro parziale può essere:

- A) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- B) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi

predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

C) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

Sono consentite le seguenti tipologie di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time:

- 1) 12 ore settimanali (part-time 33,33%);
- 2) 18 ore settimanali (part-time 50%);
- 3) 24 ore settimanali (part-time 66,66%);
- 4) 30 ore settimanali (part-time 83,33%).

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono consentite, su formale richiesta del lavoratore, forme ulteriori di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time, comunque non inferiori a 12 ore settimanali (part-time 33,33%) e compatibili con le esigenze di servizio, in presenza delle seguenti documentate situazioni:

- > beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- > assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- > genitore di figli conviventi portatori di handicap o in gravi condizioni psico-fisiche;
- > siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 21.05.2018;
- > siano portatori di handicap o in gravi condizioni psico-fisiche debitamente documentate;
- > si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- > siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti

Le ore lavorative minime giornaliere devono essere almeno tre.

Oltre ai suddetti requisiti, il dipendente potrà indicare altre situazioni di particolare e grave disagio familiare e di problematiche sociali che l'Amministrazione valuterà caso per caso.

Il dipendente dovrà documentare tali situazioni mediante presentazione di idonea documentazione.

CONSIERATO CHE la proposta modifica in oggetto è finalizzata ad inserire un principio di flessibilità nelle tipologie di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time previsti nell'art.8 del vigente Regolamento, allo scopo di tenere conto di particolari situazioni personali, familiari e sociali dei dipendenti, in attuazione anche di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti pubblici.

PRESO ATTO che la proposta di modifica dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina del part-time e delle incompatibilità è stata trasmessa, ai sensi dell'art.4 e dell'art.5 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, alle OO. SS. e alle R.S.U. a titolo di informazione con nota prot. n. 17717 del 16/04/2019, ed è stata esaminata e discussa nell'incontro sindacale del 18/04/2019 con relativo parere favorevole dei sindacati;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina del part-time e delle incompatibilità contenente anche la nuova disciplina dell'art. 8 relativa alle tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale

Visti:

- il D.Lgs 267/2000,
- il D.Lgs 165/2001;
- C.C.N.L. del 21.05.2018 comparto funzioni locali;
- Lo Statuto Comunale Art. 3;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 come allegato distinto con la lettera "A";

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa narrativa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2. Di approvare il Regolamento per la disciplina del part-time e delle incompatibilità (allegato B) contenente la nuova disciplina dell'art. 8 relativa alle tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale:

Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

Il rapporto di lavoro parziale può essere:

A)orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

B)verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

C)con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

Sono consentite le seguenti tipologie di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time:

1)12 ore settimanali (part-time 33,33%);

2)18 ore settimanali (part-time 50%);

3)24 ore settimanali (part-time 66,66%);

4)30 ore settimanale (part-time 83,33%).

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono consentite, su formale richiesta del lavoratore, forme ulteriori di articolazione oraria dei rapporti di lavoro part-time, comunque non inferiori a 12 ore settimanali (part-time 33,33%) e compatibili con le esigenze di servizio, in presenza delle seguenti documentate situazioni:

>beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;

>assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

>genitore di figli conviventi portatori di handicap o in gravi condizioni psico fisiche;

>siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 21.05.2018;

>siano portatori di handicap o in gravi condizioni psico-fisiche debitamente documentate;

>si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;

>siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti

Le ore lavorative minime giornaliere devono essere almeno tre .

Oltre ai suddetti requisiti, il dipendente potrà indicare altre situazioni di particolare e grave disagio familiare e di problematiche sociali che l'Amministrazione valuterà caso per caso.

Il dipendente dovrà documentare tali situazioni mediante presentazione di idonea documentazione.

3. Di dare atto che il presente Regolamento sarà trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato in via permanente sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente;

4. Di trasmettere il presente Regolamento alla RSU e alle OO.SS. per opportuna conoscenza;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 151**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **MODIFICA DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART-TIME E DELLE INCOMPATIBILITA'**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2019

Il Responsabile di Settore

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 26/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. GIOVANNA FUNARI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Lupi Antonino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Di Rocco

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata, con lettera n. in data, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010